

CONTRATTO D'APPALTO

**PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DEGLI
IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA E CONTROLLO DEI SITI WI-PIE
FORNITURA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E MONITORAGGIO
AMBIENTALE E CONNESSE ATTIVITÀ DI POSA E CONFIGURAZIONE
(GARA n. GA24_002 – LOTTO 1 – CIG B0D0AB302E)**

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede legale in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale Pietro Pacini [REDACTED], domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità anche “Amministrazione” o “Committente”)

E

Q8 QUASER SRL, con sede legale in Roma (RM), Viale dell'Oceano Indiano n. 13, CAP 00144, Codice Fiscale 00295420632 e P. IVA. 06543251000, in persona del Legale Rappresentante Giovanni Romano, [REDACTED], domiciliato ai fini del presente atto presso la Società Q8 QUASER SRL, (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Appaltatore”) e congiuntamente denominati “Parti”

PREMESSO CHE

- in data **26 gennaio 2024** il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un Contratto di Appalto per la sostituzione degli impianti di

condizionamento e degli impianti speciali di sicurezza e controllo dei siti Wi-Pie, mediante procedura aperta gestita in modalità elettronica ai sensi degli articoli 25, 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- con provvedimento d'urgenza del **19 giugno 2024** il Presidente del CSI-Piemonte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3 dello Statuto consortile, approvava la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione in favore della Società in epigrafe;
- con provvedimento di ratifica del **28 giugno 2024** il Consiglio di Amministrazione provvedeva a RATIFICARE il Provvedimento d'urgenza "Aggiudicazione della Gara Europea a Lotti per la sostituzione degli impianti di condizionamento e degli impianti speciali di sicurezza e controllo dei siti Wi-Pie", assunto dallo stesso Presidente ai sensi dell'art. 18, c. 3 dello Statuto in data 19 giugno 2024;
- con provvedimento del **25 luglio 2024** il Responsabile Unico del Progetto, sussistendo le ragioni di urgenza di cui al comma 8 e 9 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in considerazione dell'obsolescenza degli impianti esistenti e al fine di avviare l'esecuzione delle prestazioni oggetto d'Appalto – che dovranno concludersi entro e non oltre il **30 dicembre 2024** – e resosi necessario procedere quanto prima alla sostituzione degli stessi per garantirne il corretto esercizio, nonché un monitoraggio puntuale e continuo presso i siti Wi-Pie, autorizzava l'esecuzione anticipata del Contratto medesimo a decorrere dalla data del **30 luglio 2024**;
- alla **data di sottoscrizione** del presente contratto sono in corso i controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, il Consorzio procederà a

risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 23 -
Risoluzione del Contratto;

- l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad **Euro 116.969,22** (Euro centosedicimilanovecentosessantannove/22) con polizza fidejussoria n. 08312/8200/915943/630859/1313/2024 del 04/07/2024 rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. ed ha presentato le polizze assicurative n. 390807127 e n. B080136141G24 per un massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto della gara;
- l'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

- Allegato 1: Clausole vessatorie;
- Allegato 2: Disciplinare di gara, Requisiti Tecnici (Lotto n. 1) e relativi

allegati, Informazioni Complementari;

- Allegato 3: Offerta Economica;
- Allegato 4: Documento D.U.V.R.I..

Fatti salvi eventuali aspetti migliorativi di cui all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Contratto e relativi allegati predisposti dal CSI - Piemonte, quest'ultime avranno prevalenza.

Art. 2 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente Contratto **la fornitura degli impianti di condizionamento e monitoraggio ambientale e connesse attività di posa e configurazione (Lotto n. 1)**. L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi necessari che devono essere in ogni caso garantiti. L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare di Gara e Requisiti Tecnici (Lotto n. 1).

Art. 3 – DURATA

Con riferimento a ciascun Lotto, l'installazione degli impianti oggetto di approvvigionamento dovrà essere completata **entro 240 giorni** naturali e consecutivi (120 giorni per l'approvvigionamento delle apparecchiature e 120

giorni per l'installazione) a decorrere dalla data del **30 luglio 2024**, data di esecuzione anticipata dello stesso (ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e delle ragioni di urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo) e **in ogni caso entro e non oltre il 30 dicembre 2024**. Le prestazioni saranno considerate concluse soltanto dopo l'emissione delle certificazioni, quali la dichiarazione di conformità, e il rilascio del certificato di regolare esecuzione successivo al completamento delle attività di collaudo, installazione e configurazione che attesterà la conformità della fornitura nel suo complesso.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente Contratto è determinato sulla base dell'Offerta economica allegata ed è pari ad **€ 474.362,70** (Euro quattrocentosettantaquattromilatrecentosessantadue/70), oltre oneri di legge ed oneri relativi alla sicurezza e derivanti da interferenze, come segue:

Lotto	Oggetto	Importo offerto €	Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza €
Lotto 1 Impianti di condizionamento e monitoraggio ambientale	Fornitura degli Impianti di condizionamento e, connesse attività di posa e configurazione	446.225,70	350,00
	Fornitura del Sistema di monitoraggio ambientale e connesse attività di posa e configurazione	28.137,00	
IMPORTO TOTALE		474.362,70	350,00

Il corrispettivo è da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso pari a **Euro 350,00** (Euro trecentocinquanta/00). Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta

la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle eventuali attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale). L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c.. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 "Revisione dei prezzi". L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio, della fornitura o dell'opera, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi potranno essere oggetto di aggiornamento nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni residue da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT. La revisione dei prezzi e dei corrispettivi di cui al presente contratto potrà essere consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dall'Art. 60 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nonché dal presente articolo, di contratto ed entro il termine dello stesso, riconoscendo all'appaltatore l'interesse legittimo

all'apertura, a seguito di istanza, di una istruttoria da parte di CSI Piemonte che valuterà la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Corrispettivo", l'Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità. Il Committente provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti, a seguito di presentazione di regolari fatture, come di seguito indicato:

- prima fattura **pari al 28,57%** dell'importo complessivo contrattuale, **alla fornitura e collaudo di due dei sette siti wi-pie**, a fronte dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) e del Certificato di Pagamento relativo alle prestazioni svolte;
- seconda fattura, decorsi almeno 30 giorni dalla prima fattura, **pari al 28,57%** dell'importo complessivo contrattuale, **alla fornitura e collaudo di quattro dei sette siti wi-pie**, a fronte dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) e del Certificato di Pagamento relativo alle prestazioni svolte;
- terza fattura, decorsi almeno 30 giorni dalla seconda fattura, **pari al 28,57%** dell'importo complessivo contrattuale, **alla fornitura e collaudo di sei dei sette siti wi-pie**, a fronte dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) e del Certificato di Pagamento relativo alle prestazioni svolte;
- fattura dell'importo residuo dell'ammontare contrattuale, a seguito dell'ultimazione di tutte le prestazioni presso tutti i siti oggetto dell'appalto - **entro e non oltre il 30/12/2024** – e, dell'esito positivo delle relative verifiche di conformità e dei collaudi - a fronte

dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e del Certificato di Pagamento relativo alle attività svolte.

Il RUP trasmette all'Appaltatore il verbale di consegna (conformità e collaudo) sottoscritto ed il relativo Certificato di Pagamento (CdP) entro 7 giorni dall'adozione del SAL. Ai sensi dell'art. 125 del Codice i pagamenti relativi ai corrispettivi, debitamente certificati e fatturati, sono effettuati nel termine di **30 giorni** decorrenti dall'adozione di ogni SAL. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. Qualora l'Appaltatore ritardi ad emettere la fattura non si potranno rispettare i termini di pagamento sopra indicati e si procederà pertanto a pagare a 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa. All'esito positivo della verifica di conformità e collaudo delle prestazioni oggetto dell'appalto presso tutti i siti, attestati dal Certificato di regolare esecuzione e, comunque, entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Pagamento relativo alla rata di saldo. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dall'esito positivo della Verifica di Conformità e collaudo della fornitura e del Certificato di Regolare esecuzione. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza verranno contabilizzati per la quota parte in ciascun certificato di pagamento. Le fatture dovranno essere intestate al CSI-Piemonte ed essere emesse in modalità elettronica riportando i seguenti identificativi:

- **Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;**
- **Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.**

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che il CSI-Piemonte rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72. Ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovrà riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il numero di CIG, il numero d'ordine CSI di riferimento, il numero di CUP se presente, e i riferimenti del Certificato di Pagamento emesso, nonché l'eventuale codificazione contabile relativa alle forme di finanziamento che saranno previste nell'ambito del presente appalto. In caso di prestazioni afferenti ad interventi finanziati da Fondi PNRR o altri Fondi sarà richiesta la separata fatturazione delle stesse, recante indicazione del CUP di riferimento e precisa indicazione del Progetto di riferimento. Non saranno ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra elencati. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di Collaudo, di Verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare. Ai sensi dell'art.17-bis del D. Lgs. 241/1997 (*"Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera"* - introdotto dall'art. 4 del D. Lgs. 124/2019 come modificato dalla Legge 157/2019), nel caso in cui l'Appaltatore, ricorrendo i presupposti della disposizione citata, non ottemperi

all'obbligo di trasmettere al CSI-Piemonte le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero non comunichi al CSI, allegando la relativa documentazione, la sussistenza dei requisiti previsti al successivo comma 5 della disposizione menzionata, il CSI-Piemonte sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore stesso, sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del Contratto, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

Art. 7 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. in quanto applicabili. Come previsto dal bando di gara, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Committente si potrà avvalere della facoltà di cui all'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, per imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. La successione nel contratto d'appalto in essere dell'Appaltatore aggiudicatario con un altro Operatore economico è consentita esclusivamente nei casi previsti dalla legge ed in particolare dalle previsioni dell'art.120 comma 1 lettera d) secondo punto elenco del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e deve essere in ogni caso comunicata tempestivamente al CSI-Piemonte.

Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa. A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, ivi comprese eventuali statuizioni normative, regolamentari o disposizioni organizzative interne del Committente, che comportino limitazioni all'accesso delle proprie sedi stabilite a seguito di emergenze sanitarie, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati ed alla riservatezza. Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in considerazione della particolare natura delle prestazioni affidate, le risorse dell'Appaltatore dovranno possedere i requisiti di professionalità specificati nel Capitolato Tecnico. Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, il Committente potrà richiedere la sostituzione delle risorse impiegate nel servizio rispetto alle quali venga verificato il mancato possesso dei requisiti richiesti, e, l'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i suddetti soggetti entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta del Committente.

Art. 9 – PENALI

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi e dei livelli di servizio previsti nel contratto stesso e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici. Come previsto all'art 14 "Penali" dei Requisiti Tecnici per ogni giorno di ritardato adempimento, saranno applicate penali pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un

massimo del 10% di detto ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del presente contratto. Il Committente, in caso di applicazione delle penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso compensazione finanziaria (con l'emissione di una nota di addebito) nei confronti dell'Appaltatore ovvero mediante escussione della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione. L'applicazione delle penali lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie controdeduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette controdeduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra. Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta dell'Appaltatore.

Art. 10 – DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale. In particolare, gli esiti di tutti i collaudi

dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente. L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..

Art. 11 – GARANZIA

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere garantite per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della prestazione. Pertanto, l'Appaltatore si impegna a sostituire il bene e/o a correggere, a titolo gratuito, ogni errore e/o mal funzionamento che dovessero verificarsi in tale periodo. L'emissione del Certificato di regolare esecuzione e di Verifica di Conformità e Collaudo non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile, in relazione alle prestazioni svolte in esecuzione del presente contratto, per tutti i danni diretti e indiretti arrecati, anche a terzi e derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto. Ne consegue che, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare il Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto. Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione

del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui il Committente riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi. La manleva e la garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevato il Committente da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale. L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, anche civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, direttamente o indirettamente, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso. Resta altresì inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, l'Appaltatore dovrà provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Committente da ogni pretesa di danni indipendente dalla natura del soggetto richiedente e dal titolo. L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. A riguardo di possibili danni che potrebbe essere chiamato a risarcire,

L'Appaltatore ha stipulato apposite polizze assicurative n. 390807127 in data 01/05/2024 rilasciata da Generali Italia Spa e n. B080136141G24 in data 01/05/2024 rilasciata da Zurich Insurance Plc, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Art. 13 - Obblighi dell'Appaltatore derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

Art. 14 – SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nel pieno rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto per le tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

- ***Subappalto dell'intera attività operativa di installazione e configurazione impianti, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla***

documentazione di gara. A titolo esemplificativo l'attività operativa può sintetizzarsi in posa in opera e programmazione apparecchiature, realizzazione impianti idraulici, collegamenti, smontaggio e conferimento a discarica vecchi impianti e tubazioni, opere edili accessorie, noli di macchinari (quota 50% dell'importo contrattuale)

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto, trasmettendo, altresì:

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- la dichiarazione del Subappaltatore di ottemperare a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 ed in particolare di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- il modulo "Tracciabilità flussi finanziari", debitamente compilato e firmato dalla società Subappaltatrice, che potrà essere scaricato dal sito internet

del CSI www.csipiemonte.it sezione “*Fornitori e gare – gare attive – Modulistica*”;

- la scheda anagrafica della società Subappaltatrice, che potrà essere scaricata dal sito internet del CSI www.csipiemonte.it - sezione “*Fornitori e gare – gare attive – Modulistica*”, debitamente compilata.

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi del comma 16 dell'art. 119 del Codice, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. La Stazione Appaltante corrisponde l'importo oggetto del subappalto direttamente al subappaltatore solo nei casi previsti dal comma 11 dell'art.119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 15 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L'APPALTATORE

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato [REDACTED] che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente. Il responsabile del contratto, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto stesso. Il responsabile del contratto ha la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto ed è autorizzato ad agire come rappresentante dell'Appaltatore con la Stazione Appaltante (a titolo esemplificativo e non esaustivo sarà ad esempio legittimato a firmare dichiarazioni, documenti e

verbali, sottoscrivere verbali di SAL). In conseguenza di quanto sopra le comunicazioni, le istruzioni e gli Ordini di Servizio trasmessi al responsabile del Contratto dovranno intendersi come trasmessi all'Appaltatore stesso. Il responsabile del Contratto dovrà essere rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, e-mail e PEC. L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti. In caso di impedimento, il responsabile dovrà prontamente comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto onde consentire la regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto. Si fa in ogni caso salvo il domicilio legale dell'Appaltatore. È facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del responsabile del Contratto.

Art. 16 - ESECUZIONE CONTRATTUALE E COMUNICAZIONI

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) dopo che il contratto è divenuto efficace, da avvio all'esecuzione delle prestazioni fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie con un incontro di avvio/kick-off iniziale e relativo verbale. Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale o a mezzo PEC inviate al domicilio digitale, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare di Gara e Requisiti Tecnici. L'Appaltatore dovrà indirizzare tutte le comunicazioni all'attenzione del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), o al RUP in assenza del DEC. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC),

impartisce disposizioni e istruzioni attraverso specifiche comunicazioni formali denominate Ordini di Servizio. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione o ad un ordine di servizio ricevuto devono essere trasmesse al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) [REDACTED]. Il Direttore per l'esecuzione del Contratto (DEC) [REDACTED]

Art. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento agli adempimenti in materia di valutazione dei rischi propri e di natura interferenziale, agli obblighi di formazione, informazione e addestramento, alla sorveglianza sanitaria, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori adibiti a particolari mansioni, alla formazione in materia di gestione dell'emergenza e al coordinamento in itinere. L'Appaltatore deve comunicare al Committente il nominativo del Preposto alla Sicurezza. L'Appaltatore si impegna inoltre a dotare i propri lavoratori di idonea tessera di riconoscimento, la quale dovrà essere esposta continuativamente, laddove l'attività debba svolgersi in loco al di fuori delle sedi dell'Appaltatore stesso. Tale tessera dovrà essere conforme a

quanto indicato dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008 e, in caso di subappalto, dovrà essere indicata anche la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera dovrà contenere anche l'indicazione del Committente. L'Appaltatore si impegna a fornire adeguata documentazione relativa ai rischi specifici derivanti dalle interferenze, nonché a fornire ogni altra documentazione e/o assistenza laddove richiesto dal Servizio Prevenzione e Protezione o dal Coordinatore della Sicurezza del Committente. L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme di salute e sicurezza riportate nella documentazione ricevuta e le disposizioni impartite in loco dal Servizio Prevenzione e Protezione, nonché al rispetto dei piani e delle procedure di emergenza vigenti presso le sue sedi. Il Committente si riserva la facoltà di chiedere l'esibizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o altra documentazione richiesta ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti Tecnici nell'ambito dell'esecuzione del Contratto e di condurre audit di seconda parte nei confronti dell'Appaltatore, finalizzati alla verifica del rispetto della compliance al D. Lgs. 81/2008 e/o alla norma ISO 45001, e al rispetto dei requisiti espressi dal presente contratto e relativi alle misure di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente contratto, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo. L'appaltatore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue. Per "Informazione Riservata" si intende ai presenti fini, ogni informazione del Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il

Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell'esecuzione del contratto e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o autonomamente acquisite dall'Appaltatore. L'Appaltatore deve assicurare al Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito specificati. In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere impiegate dall'Appaltatore esclusivamente nella misura necessaria e sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore è quindi autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali. È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle Informazioni Riservate. Alla scadenza del presente Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi Informazione Riservata del quale egli abbia effettuato eventualmente lecitamente copia o conservazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all'interno della propria organizzazione, osservando strettamente anche le indicazioni e le procedure contenute nel documento Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL. L'Appaltatore è altresì tenuto

ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

L'Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti. I doveri di riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni oltre il termine del presente contratto. Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà dell'Appaltatore.

Art. 19 - INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e consulenti comunque connessi con la stipula del presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità

gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

Art. 20 – OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 –

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "*Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza*" del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico. A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

**Art. 21 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 22 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'Aggiudicatario si impegna a fornire (per gli impianti di monitoraggio) le necessarie licenze software originali rilasciate dal Costruttore ed intestate al CSI-Piemonte. Rispetto alle suddette licenze l'Appaltatore dovrà garantirne l'intestazione al CSI-Piemonte a fare data dall'installazione delle suddette

licenze medesime, garantendo la suddetta relativa acquisizione. L'Appaltatore dovrà altresì garantire l'intestazione al CSI-Piemonte dei disegni tecnici prodotti ai sensi dell'art. 5 dei Requisiti Tecnici "Documentazione e Certificazioni":

- ***disegni tecnici: serie completa di disegni del costruttore corredata di schemi elettrici, sezioni, prospetti e dettagli delle unità. In dettaglio il pacchetto disegni sarà composto da:***

- Disegni tecnici dell'impianto idraulico ed elettrico e dati realizzato;
- Pesi e distribuzione dei carichi;
- Distanze di rispetto richieste per la manutenzione ed il corretto funzionamento;
- Tipologia e dimensioni dei collegamenti idraulici ed elettrici.

Art. 23 – RISOLUZIONE

Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il contratto nei casi previsti e disciplinati dall'art. 122, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Il CSI procederà altresì a risolvere il contratto in caso di esito negativo dei controlli, condotti d'ufficio dal Committente, circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 94 e seguenti del D.Lgs 36/2023. Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali secondo quanto previsto all'articolo 122, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. a seguito di contraddittorio con l'appaltatore. Il CSI, in caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 122, assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale, senza esito, risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto

soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, fatte salve le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 122. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata. In tutti i casi di risoluzione di cui ai precedenti commi, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti. Nei casi previsti al comma 1 dell'art. 124 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara. La Stazione Appaltante affida il servizio, o la parte rimanente di questo, alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, in danno dell'Appaltatore inadempiente. In caso di risoluzione, il CSI-Piemonte ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare.

Art. 24 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali. Nei casi di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 25 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino. In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente contratto vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.

Art. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2. La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 27 – CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino. In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento

dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 212 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 28 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, comprese le imposte di bollo, sono posti a carico dell'Appaltatore.

Art. 29 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), del Codice Civile, alle Linee Guida A.N.AC. ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- o -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

CSI-Piemonte
Il Direttore Generale
Pietro Pacini

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Q8 QUASER SRL
Il Legale Rappresentante
Giovanni Romano

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Pubblicato il 08 ottobre 2024